



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA-
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

MODALITÀ PROCEDURALI

per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano sulle navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.

(Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n.66 del 19/03/2016)

1. Generalità
2. Organizzazione dei centri di formazione e programma del corso
 - 2.1 Organizzazione dei centri di formazione
 - 2.2 Programma del corso
3. Domanda di riconoscimento
4. Attività di valutazione
5. Sorveglianza e aggiornamenti
6. Sospensione e revoca del riconoscimento
7. Rinnovo del riconoscimento
8. Contenzioso
9. Costi del processo di riconoscimento
10. Pubblico registro degli enti, istituti, società o altri soggetti riconosciuti
11. Modelli e documentazione
 - 11.1. Fac-simile Domanda per il riconoscimento di idoneità
 - 11.2. Modello di attestato di partecipazione al corso
 - 11.3. Documentazione da presentare (amministrativa e tecnica)
 - 11.4. Fac-simile Lettera d'incarico professionale
 - 11.5. Modello di preventivo di spesa (per riconoscimento, per rinnovo, per sorveglianza)
 - 11.6. Modello di saldo spesa (per riconoscimento, per rinnovo, per sorveglianza)

1. Generalità

Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio-operatori candidati alla certificazione di competenza che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS è previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2016.

Il riconoscimento è rilasciato ad enti, istituti, società o altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti nell'allegato 1 del predetto decreto ministeriale del 26/01/2016.

L'ente, istituto, società o altro soggetto giuridico riconosciuto, nel rispetto della presente procedura, deve svolgere la propria attività in maniera equa e non discriminatoria.

Il riconoscimento rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico ha validità di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta da produrre almeno sei mesi prima rispetto alla scadenza del riconoscimento ottenuto.

Ogni informazione procedurale relativa all'intero *iter* del riconoscimento di idoneità di cui al decreto ministeriale 26/01/2016 e la modulistica vengono rese disponibili e consultabili sul sito *web* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

2. Organizzazione dei centri di formazione e programma del corso.

2.1. Organizzazione dei centri di formazione

I richiedenti devono:

1. adottare una opportuna organizzazione con indicazioni precise dell'organigramma della propria struttura;
2. garantire la disponibilità di personale, di attrezzature, di strutture e di sistemazioni appropriate per la formazione offerta in funzione del numero dei discenti e dell'offerta formativa;
3. essere in possesso di certificazione del sistema di qualità che dia evidenza delle competenze e dotazioni minime richieste:
 - a) corpo istruttori munito di certificato di operatore GOC (General Operator Certificate) oppure LRC (Long Range Certificate) o qualificato con comprovata esperienza nel servizio mobile marittimo internazionale, con profonda conoscenza teorica e pratica dei più comuni apparati radio del sistema GMDSS e delle procedure operative di soccorso, urgenza e sicurezza, disciplinate dalla normativa nazionale ed internazionale;
 - b) dotazione di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ad alla salvaguardia della vita umana in mare;
 - c) appropriate aule per le lezioni teoriche con dotazione di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni.

4. possedere un piano di offerta formativa che illustri l'articolazione modulare del monte ore dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radio-operatori e le attività tecniche e pratiche di pertinenza;
5. garantire la registrazione standardizzata delle attività di formazione incluse le informazioni sul numero dei corsi, sugli istruttori, sui discenti;
6. disporre di procedure necessarie a mantenere aggiornati i metodi formativi, gli strumenti e le attrezzature dedicate alla formazione nonché i testi, la documentazione e il software di formazione, attuando anche un processo di miglioramento continuo;
7. disporre di procedure per assicurare una pronta risposta ad eventuali reclami e segnalazioni ricevute;
8. garantire l'accesso alle persone incaricate dell'attività di verifica e sorveglianza e a tutti i dati pertinenti l'attività autorizzata dal riconoscimento rilasciato.

2.2. Programma del corso

Il programma del corso deve trattare tutti gli argomenti contenuti nei programmi d'esame previsti dalla normativa vigente.

Deve prevedere almeno 100 (cento) ore di lezione per il GOC (General operator certificate) e almeno 40 ore (quaranta) per il ROC (Restricted operator certificate).

Le lezioni di teoria dovranno svolgersi in un'aula adeguata dotata di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni.

Le lezioni di pratica dovranno svolgersi in aule-laboratorio dotate di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare.

Ai discenti dovrà essere fornito un adeguato materiale didattico, quale dispensa di tutti gli argomenti del corso.

Inoltre presso l'aula dovrà essere disponibile la documentazione che normalmente è presente nell'archivio tecnico di una stazione radio GMDSS (Admiralty List of Radio Signals, Master Plan, IMO Handbook, giornale di bordo, ecc.).

Il programma, anche in riferimento alle vigenti raccomandazioni CEPT (Conference European Postal and Telecommunication) e documenti IMO di settore, deve riguardare i seguenti argomenti:

- Concetti basilari del GMDSS;
- Tipologie di comunicazioni del servizio mobile marittimo;
- Stazioni del servizio mobile marittimo;
- Conoscenza elementare delle gamme di frequenza e loro propagazione;
- Frequenze allocate nel servizio mobile marittimo;
- Conoscenza elementare della costituzione e manutenzione di una stazione GMDSS di nave;
- Conoscenza pratica dettagliata ed abilità nell'uso degli apparati di una stazione GMDSS;

- Conoscenza pratica dettagliata delle comunicazioni di soccorso, urgenza, sicurezza e routine;
- Uso della documentazione dell'archivio tecnico.

Deve essere prevista una verifica atta ad accertare le conoscenze di cui al programma sopra descritto. Ai partecipanti dovrà essere rilasciato un attestato di partecipazione come da modello contenuto nel paragrafo 11.2.

3. Domanda e riconoscimento

Gli enti, istituti, società o altri soggetti giuridici riconosciuti devono presentare apposita domanda per ottenere il riconoscimento d'idoneità.

La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata in bollo, secondo il modello contenuto nel paragrafo 11.1. e deve essere corredata della documentazione tecnica e amministrativa indicata nel paragrafo 11.3.

La domanda deve essere inviata al “Ministero dello sviluppo economico -Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione – Divisione VI” all'indirizzo di posta certificata: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it

Verificata la completezza della documentazione, viene richiesto l'anticipo delle spese e la formalizzazione dell'impegno del pagamento delle spese “a saldo” relative al rilascio del provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi dell'articolo 4, comma 2°, del precitato DM 26/01/2016, oltre all'accettazione del preventivo di spesa.

Con “Decreto direttoriale” (provvedimento), da parte del Direttore generale della precitata Direzione Generale, viene rilasciato il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Nelle fasi procedurali, qualora si riscontrino eventuali carenze della documentazione da parte dell'istante o eventuali ritardi negli adempimenti richiesti, ricorre la sospensione dei suddetti termini procedurali di 180 gg. dalla richiesta del Ministero e sino all'effettivo riscontro del soggetto interessato.

La domanda si ritiene decaduta nel caso in cui il richiedente non trasmetta le eventuali informazioni supplementari o non effettua gli adempimenti richiesti entro 30 gg. dalla data di richiesta delle stesse con conseguente archiviazione.

Decorso il termine dei 180 giorni previsti senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende respinta.

4. Attività di valutazione

Ai fini del riconoscimento di idoneità, l'attività di valutazione svolta dalla Divisione IV - Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (DGTCSI-ISCTI) - è finalizzata alla verifica del possesso, da parte del Centro di formazione richiedente, di tutti i requisiti di cui all'allegato 1 del predetto DM 26/01/2016.

L'attività di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- Designazione dei valutatori/ispettori

a seguito della ricezione della richiesta di valutazione da parte della Divisione VI - la Divisione IV provvede alla designazione dei valutatori e comunica al Centro di formazione i nominativi del team designato nonché l'avvio dell'attività di valutazione.

- Programma di verifica

il team di valutazione predispone il programma di esecuzione della verifica, concordando con il Centro di formazione richiedente le date e le modalità operative e logistiche. Al Centro di formazione e, in conoscenza alla Divisione VI, viene ufficialmente inviato il documento programmatico.

- Esecuzione della verifica

l'attività di verifica svolta dal gruppo di valutazione ispettiva prevede l'analisi della documentazione tecnica fornita dal Centro di formazione, come indicato al paragrafo 11.3. Al termine dell'analisi documentale, è prevista l'esecuzione di una visita ispettiva presso la sede del Centro di formazione, al termine della quale è redatto, in duplice copia, il Rapporto di Verifica sottoscritto dalle Parti.

- Rilascio del Rapporto di Verifica o Valutazione ispettiva

Il rapporto di verifica è inoltrato dalla Divisione IV alla Divisione VI per il successivo esame della "Commissione Tecnica di Idoneità" di cui all'articolo 3, comma 3°, del DM 26/01/2016.

I valutatori interagiscono con il personale del Centro di formazione al fine di richiedere informazioni inerenti la attività di verifica, e possono richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione e alle procedure prodotte.

Le attività di valutazione - dal ricevimento dell'istanza da parte della Divisione VI alla trasmissione del verbale di Verifica ispettiva cd. "Rapporto di valutazione ispettiva" alla medesima Divisione VI, è da concludersi possibilmente, salvo sospensione dei termini e interventi dispositivi, entro 120 giorni.

5. Commissione tecnica di idoneità.

Terminata la fase di verifica della valutazione a cura della Divisione IV - il Rapporto di valutazione ispettiva, acquisito dalla Divisione VI, viene sottoposto alla Commissione tecnica di idoneità, la quale nella prima seduta utile effettua le proprie valutazioni del rapporto e annessi documenti pervenuti per esprimere il parere in merito al riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 3, comma 1°, del citato DM 26/01/2016.

A seguito del parere positivo, prosegue l'*iter* per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di idoneità a cura della DGTSCI- ISCTI Divisione VI.

Preliminarmente al predetto rilascio del provvedimento di riconoscimento, il soggetto richiedente dovrà effettuare il versamento "a saldo" delle spese per tali attività di cui al precedente paragrafo 3 (*cf.* articolo 4, comma 2°, DM 26/01/2016).

6. Sorveglianza e aggiornamento

Per mezzo della sorveglianza di cui all'articolo 6 del DM 26/01/2016, l'Amministrazione verifica che in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità siano conservati i requisiti del riconoscimento stesso.

L'aggiornamento del provvedimento di riconoscimento è disposto dalla DGTSCI-ISCTI ed è necessario ogni qualvolta, nel corso del periodo di validità di cinque anni, si presentino modifiche sostanziali relativamente ai dati contenuti nel provvedimento di riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1°, del DM 26/01/2016.

Tale attività di sorveglianza segue gli adempimenti amministrativi tra cui le spese a carico del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 4, comma 2° del richiamato DM 26/01/2016 e delle presenti modalità procedurali.

Inoltre, la Divisione VI valuta la necessità di un intervento ispettivo anche al di fuori del periodo di sorveglianza, sentito il parere tecnico della Divisione IV.

6. Sospensione e revoca del riconoscimento

L'atto di sospensione del provvedimento di riconoscimento è disposto dalla DGTSCI-ISCTI durante il periodo di validità dello stesso e può verificarsi a seguito di:

- a) richiesta specifica, per un determinato periodo, da parte del soggetto titolare del provvedimento;
- b) accertata inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento e perdita di requisiti in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità.

Tale atto sospende l'efficacia del provvedimento, ma non interrompe il periodo di durata del provvedimento di riconoscimento di idoneità.

L'atto di revoca del provvedimento di riconoscimento di idoneità è disposto dalla DGTSCI-ISCTI nei 30 giorni successivi dall'adozione del secondo provvedimento di sospensione.

7. Rinnovo del riconoscimento

Il rinnovo del riconoscimento avviene su domanda del soggetto interessato, con la produzione della documentazione richiesta dalla Divisione VI, in particolar modo nei casi di cambiamenti anche parziali rispetto alla documentazione già prodotta. Tale documentazione deve pervenire alla Divisione VI almeno sei mesi prima della naturale scadenza del riconoscimento.

Per il rilascio del provvedimento (Decreto direttoriale), di cui al relativo rinnovo del riconoscimento di idoneità, si applica la stessa procedura ed adempimenti amministrativi e tecnici previsti dalle presenti modalità procedurali.

In caso di esito positivo della valutazione, previo parere della Commissione tecnica di idoneità, nonché preliminare pagamento del saldo spese da parte del soggetto interessato, la DGTSCI-ISCTI rilascia un nuovo provvedimento di riconoscimento di idoneità allo svolgimento di corsi di formazione.

8. Contenzioso

La Divisione VI cura la trattazione dei ricorsi in opposizione presentati dai soggetti riconosciuti o richiedenti il riconoscimento avverso i provvedimenti adottati dalla stessa DGTSCI-ISCTI, in materia di riconoscimento, diniego, aggiornamento, rinnovo, sospensione, revoca parziale o totale del riconoscimento.

I ricorsi in opposizione possono riguardare la mancata accettazione di una domanda di riconoscimento/rinnovo, l'assunzione di parere negativo da parte della Commissione tecnica di idoneità, l'assunzione di deliberazioni negative in merito al riconoscimento/mantenimento e rinnovo.

La proposizione del ricorso postula motivazioni sufficientemente adeguate e supportate da idonea documentazione probatoria sia per motivi di legittimità sia di merito.

A seguito del ricorso, ove non verrà richiesta la sospensione del provvedimento adottato, il medesimo provvedimento continuerà a produrre i suoi effetti sino all'esito del ricorso.

Il ricorso indirizzato al Ministero dello sviluppo economico- DGTSCI-ISCTI è proposto o mediante presentazione a mano (*Viale America, 201 – 00144 Roma*) o a mezzo pec dgtcsi.segreteria@pec.mise.gov.it entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione o dalla conoscenza del provvedimento.

Del ricorso viene data comunicazione ad eventuali controinteressati ammessi a proporre le proprie osservazioni e a produrre documenti entro il successivo termine di venti giorni.

Il ricorso in opposizione, sottoscritto dal legale rappresentante, deve contenere:

- la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
- la completa illustrazione delle ragioni di legittimità e di merito;
- tutta la documentazione probatoria che l'istante intende produrre a sostegno della propria richiesta.

L'istruttoria viene conclusa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso e, decorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

Il ricorso in opposizione, in questo caso, non interrompe i termini per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale, il cui foro competente è quello di Roma.

9. Costi del processo di riconoscimento

Per le procedure di rilascio, aggiornamento, sorveglianza e rinnovo del riconoscimento il richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 26-1-2016, al pagamento delle spese delle prestazioni relative alle attività effettuate in tale ambito.

In particolare, tenuto conto che il rilascio del provvedimento di riconoscimento consta delle fasi di istruttoria, di valutazione e fase finale, la determinazione delle spese è effettuata sulla base del decreto del Ministero delle Comunicazioni del 15 febbraio 2006,

il quale, tra l'altro, all'articolo 3, comma 1°, lett. a) stabilisce il compenso pari a spese per il personale impiegato di euro 60,00 per ogni ora di lavoro.

Al richiedente, a seguito dell'accettazione del preventivo (Modello contenuto nel paragrafo 11.5.) e la sottoscrizione dell'impegno al pagamento, viene richiesto il versamento di una quota di anticipo spese pari a circa al 70% del totale, a titolo di acconto.

A titolo puramente esemplificativo:

- € 2.600,00 per il solo corso di formazione ROC;
- € 3.100,00 per entrambi i corsi di formazione GOC e ROC.

Per la spesa a consuntivo delle prestazioni rese dal Ministero, viene inviato il saldo spesa (Modello contenuto nel paragrafo 11.6.).

10. Pubblicazione delle informazioni sul sito web del Ministero dello sviluppo economico e pubblico elenco degli enti, istituti, società o altri soggetti giuridici riconosciuti.

Sul sito *web* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico viene pubblicato un apposita pagina in cui vengono riportate le informazioni relative a tali attività.

La consultazione on line è accessibile e prevede:

- descrizione dell'attività con riferimento al contesto nazionale e internazionale;
- la pubblicazione della normativa europea e nazionale di settore;
- i soggetti a cui è rivolto il servizio;
- le modalità procedurali;
- modelli relativi alla procedura.

Sul sito viene, altresì, pubblicato l'elenco "provvedimenti di riconoscimento di idoneità rilasciati" relativi ai soggetti (enti, istituti, società) che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità, contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- l'indirizzo della loro sede legale;
- l'ambito di formazione di riconoscimento;
- la data di rilascio del provvedimento, di notifica e di scadenza ed altre informazioni.

Sul sito vengono, inoltre, pubblicati i provvedimenti di riconoscimento di idoneità:

- "Decreti direttoriali" rilasciati dalla DGTSCI-ISCTI per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano sulle navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.